



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 20 luglio 2020

## Le novità della legge di conversione del decreto Rilancio 1 di 4

*In quattro NEWS le novità apportate al decreto Rilancio.*

Riepiloghiamo in breve alcune **delle novità** disposte con la conversione del **decreto Rilancio (DL 34/2020)** nella **Legge 17 luglio 2020, n. 77** (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25).

Qui riepiloghiamo solo le novità, per un quadro completo e gli approfondimenti si vedano **le schede dedicate al decreto ed alla conversione in legge nella divisione Aggiornamento del sito Sezione Speciale COVID schede numeri da 115 a 120 e da 182 a 187.**

### AGGIUNTO ART. 25-bis: Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento

Nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 è stata ampliata la platea dei soggetti ai quali sono riconosciuti i contributi a fondo perduto, inserendo le imprese dei settori ricreativi e dell'intrattenimento, e dell'organizzazione di eventi.

**Sarà un decreto del MEF**, da emanarsi entro trenta giorni a stabilire criteri e modalità di applicazione, privilegiando le imprese che presentano **una riduzione** del proprio fatturato su base mensile **pari almeno al 50 per cento rispetto a quello del 2019.**

### ART. 28: Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, affitto d'azienda e cessione del credito

Il **credito d'imposta pari al 60%** (o **al 30%** per i contratti di servizi a prestazioni complesse) per i canoni di locazione **di marzo, aprile e maggio** degli immobili ad uso non abitativo, affitto d'azienda e cessione del credito attribuito ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro spetta alle strutture alberghiere a prescindere dal volume d'affari, con la legge di conversione sono state aggiunte a questa ultima previsione le **agenzie di viaggio e**

## **turismo ed i tour operator.**

Aggiunto, inoltre, il comma 3-bis che dispone che alle imprese di commercio al dettaglio con ricavi **superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito d'imposta spetta, rispettivamente, **nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento.**

Senza alcun requisito il credito spetta ai soggetti che **hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019** nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.

Il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone

## **AGGIUNTO ART. 28-bis: Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici**

Nel caso di contratti di appalto e concessione che prevedano la corresponsione di un canone a favore del concedente, se dalle trasmissioni all'AE risulti **un calo del fatturato superiore al 33%** nei singoli mesi interessati dall'emergenza le amministrazioni rivedranno i suddetti canoni.

## **AGGIUNTO ART. 30-bis: Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito**

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per la parziale compensazione, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, che costituisce limite massimo di spesa, dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali per le commissioni dovute per il pagamento delle transazioni effettuato con carte di credito o di debito a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020.

## **AGGIUNTO ART. 33-bis: Disposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali**

Su richiesta dell'assicurato i termini di validità dei contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali **in scadenza dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020 sono prorogati di tre mesi senza oneri per l'assicurato.**

## ART. 38: Rafforzamento dell'ecosistema delle start up innovative

Al fine di promuovere il sistema delle start-up italiane per la fase di rilancio si destinano nuove risorse.

La **misura massima** dei finanziamenti agevolati di cui al presente comma che ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa può **ottenere è pari a quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento.**

